

N. [REDACTED] R.G. notizie di reato
N. [REDACTED] R.G. Trib.

Sentenza n. [REDACTED] del 14/04/2021
Data del deposito [REDACTED]
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. _____
Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Maria Rossi, all'esito dell'udienza del 14/04/2021, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 525 ss. c.p.p. nei confronti di:

[REDACTED] nato a [REDACTED] in data [REDACTED] con domicilio dichiarato in Novara, via [REDACTED] difeso di fiducia dall'avv. Stefano Allegra del Foro di Novara

Libero, presente

I M P U T A T O

Del reato di cui all'art. 570 c.p. (condotta oggi sanzionata dall'art. 570 bis c.p., inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10.3.2018 n. 21) perché si sottraeva all'obbligo di corresponsione del contributo di mantenimento per i figli [REDACTED] nonché delle spese straordinarie come disposto dal Tribunale di Novara con sentenza n. [REDACTED] Compreso in Novara dal mese di dicembre 2017 fino al 10 maggio 2018.

Identificata la persona offesa in: [REDACTED] nata in [REDACTED]
[REDACTED] residente a Novara [REDACTED].

Conclusioni del P.M.: assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 530, comma 2°, c.p.p., con la formula ritenuta di giustizia.

Conclusioni della Difesa: assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., in subordine ai sensi dell'art. 530, comma 2°, c.p.p.; in estremo subordine applicarsi il minimo della pena e i benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 18/11/2019, il P.M. ha disposto la citazione a giudizio dell'imputato per il reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 10/11/2014 la persona offesa dichiarava di voler rimettere la querela sporta nei confronti dell'imputato, avendo lo stesso corrisposto quanto dovuto per il mantenimento dei figli minori; il Giudice, in mancanza di questioni preliminari, apriva il dibattimento e ammetteva le prove richieste, rinviando per l'istruttoria al 14/04/2021.

All'udienza odierna si procedeva all'esame della persona offesa, dei testi [REDACTED], nonché all'esame dell'imputato; dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo processuale, le parti concludevano come riportato in epigrafe e il Giudice pronunciava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito dei motivi nel termine di giorni 30.

*** **

La disamina delle emergenze processuali consente di ricostruire i fatti nei termini che seguono.

Con decreto del [REDACTED] il Tribunale di Novara omologava la separazione personale fra i coniugi [REDACTED] e seguenti condizioni:

- i figli minori [REDACTED] erano affidati congiuntamente ed entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre;
- a carico del padre veniva prevista la corresponsione di un assegno di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di [REDACTED] (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al concorso nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie nonché alle spese mediche non mutuabili.

Nel corso della deposizione resa da [REDACTED] a (pagg. 3-11 trascr. udienza 14/04/2021), è emerso che, sebbene l'imputato non avesse corrisposto l'assegno stabilito nella misura di cui sopra sin dal dicembre 2017, tuttavia lo stesso nel mese di agosto 2020 provvedeva a versare le somme dovute a titolo di arretrati, oltre alla quota spettante delle spese straordinarie, e successivamente continuava con regolarità a corrispondere quanto dovuto per il mantenimento dei figli (*"...a novembre, due mesi, quasi due mesi prima che venivamo in Tribunale, ha liquidato tutto quello che doveva pagare...ha pagato già i 300 euro mensili più il 50 per cento che mi doveva. Anche in questo periodo dovrei dire che è stato regolare, non posso aggiungere niente"*; cfr. deposizione [REDACTED], pag. 5 trascr. udienza 14/04/2021). La persona offesa riferiva altresì che il [REDACTED] pur non versando l'assegno di mantenimento, subito dopo la separazione aveva contribuito alle spese per l'attività sportiva dei figli e per l'iscrizione ad un corso di inglese della figlia (*"lui ha contribuito per lo sport...all'inizio di tutti e due i ragazzi, perché facevano basket... e aveva contribuito, nel frattempo, un 50 euro che aveva dato alla figlia, perché lei faceva un corso d'inglese"*; cfr. pag. 6 trascr. udienza 14/04/2021), incontrando e frequentando regolarmente i ragazzi. La [REDACTED] dichiarava poi di svolgere attività lavorativa quale infermiera presso la clinica San Gaudenzio, con una retribuzione mensile di circa 1,700,00 euro, e di essere riuscita a provvedere alle esigenze dei figli con lo stipendio proprio e con l'aiuto dei familiari (cfr. pag. 7 trascr. udienza 14/04/2021); riferiva infine che l'odierno imputato ad inizio dell'anno 2018 le rappresentava di avere delle difficoltà economiche che gli impedivano di far fronte ai propri obblighi, e che si impegnava a corrispondere quanto dovuto non appena possibile (cfr. pag. 8 trascr. udienza 14/04/2021).

L'imputato [REDACTED] – nell'esame sostenuto nel corso del giudizio (cfr. pagg. 17-21 trascr. udienza 14/04/2021) – non negava di aver omesso la corresponsione del contributo al mantenimento dei figli [REDACTED] nel periodo compreso tra dicembre 2017 e maggio 2018. Egli rimarcava come – in quel periodo – si trovasse in gravi difficoltà economiche, avendo un credito di circa 20.000,00 euro nei confronti di due ditte per cui aveva eseguito dei lavori in qualità di artigiano edile, che non gli era stato pagato; precisava altresì che, benchè in quel periodo avesse percepito la sola somma di 3.000,00 euro, egli aveva tuttavia acquistato un computer per i figli, e contribuito al pagamento delle spese per l'attività sportiva e i libri scolastici.

La sussistenza di difficoltà economiche in capo al prevenuto veniva confermata dai testi [redacted] (cfr. pagg. 11-13 trascr. udienza 14/04/2021) [redacted] (cfr. pagg. 13-17 trascr. udienza 14/04/2021). [redacted], volontario presso la comunità Sant'Egidio, riferiva infatti che [redacted] quale aveva frequentato i corsi di italiano organizzati dalla predetta comunità, presso cui prestava anche volontariato, nelle festività di Pasqua del 2018 gli aveva chiesto del denaro in prestito, rappresentandogli di trovarsi in grave difficoltà economiche in quanto non gli erano stati pagati dei lavori che aveva eseguito (*"...la vigilia di Pasqua forse del 2018 mi aveva chiesto se potevo prestargli qualche soldo, perché voleva fare dei regali ai ragazzi. Insomma diceva che era in difficoltà proprio, anche per la spesa...perché appunto penso che non lavorasse, o comunque aspettava forse dei soldi che non gli pagavano di lavori fatti, insomma era in serie difficoltà da questo punto di vista"*); cfr. pag. 12 trascr. udienza 14/04/2021); il teste riferiva di avergli consegnato la somma di 200,00 euro, che veniva poi restituita dall'imputato.

[redacted] dichiarava che nel dicembre 2017 [redacted] si trovava in gravi difficoltà economiche, in quanto non gli veniva pagato il lavoro; riferiva poi di avere prestato all'imputato la somma di 1.900,00 euro, per consentirgli di pagare la cauzione per l'affitto di una casa e per pagare le tasse, che gli veniva restituita poco per volta dopo circa un anno.

La querela inizialmente presentata da [redacted] veniva successivamente rimessa dalla predetta, come sopra rappresentato, nel corso dell'udienza del 20/11/2020. Tuttavia, trattandosi di inadempimento relativo alla figlia minore, il reato è procedibile d'ufficio e impone la trattazione nel merito dell'imputazione.

Ciò premesso, è doveroso rilevare come l'imputato non abbia mai negato di essere inadempiente all'obbligo di versamento dell'assegno nel corso del periodo in contestazione; né la Difesa, in sede di discussione, ha posto in dubbio tale circostanza. Occorre tuttavia stabilire se, nel caso di specie, la mancata temporanea corresponsione di un assegno di mantenimento posto a carico del predetto abbia concretamente causato il venir meno dei mezzi di sussistenza ai figli minori.

Al riguardo, è necessario precisare che la nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. fa esclusivo riferimento alle esigenze fondamentali di vita dei minori, pur in una visione storicamente aggiornata della loro estensione, e non si identifica *tout court* con il *quantum* eventualmente dovuto a titolo di assegno di mantenimento fissato dal giudice civile (dal contenuto relativo e

flessibile e, in tal senso, commisurato alla capacità economica dell'obbligato come alla *status* economico sociale del beneficiario). In altre parole, i "mezzi di sussistenza" costituiscono una categoria tendenzialmente rigida, riferibile a quanto è necessario, sia pure evolutivamente interpretato, per i bisogni elementari della vita di qualsivoglia soggetto minore di età: vitto, alloggio, vestiario, medicinali. Né sarebbe corretto postulare un ampliamento o una riduzione dei "mezzi di sussistenza" in relazione alla fascia sociale di appartenenza della famiglia d'origine del minore.

Per integrare il reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. non è quindi sufficiente il mero inadempimento agli obblighi sanciti con il provvedimento di separazione, occorrendo un *quid pluris* costituito dal far venire meno i mezzi di sussistenza del minore.

"Sul piano oggettivo, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire. Ne discende che il reato non può ritenersi automaticamente integrato con l'inadempimento della corrispondente normativa civile e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutare in concreto la 'gravità', ossia l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende, appunto, ad evitare" (Cass. pen., sez. IV, sent. n. 15898 del 4/2/2014, dep. il 9/4/2014, n. 15898).

Fatta questa premessa, e ricostruita la vicenda nei termini che precedono, fermo restando che la condotta dell'imputato configura indubbiamente un inadempimento delle obbligazioni civili nascenti dal provvedimento del 29/6/2011, non sembra possibile affermare, nel caso di specie, che tale condotta abbia causato la mancanza dei mezzi di sussistenza ai figli minori. E ciò in quanto, al di là della doglianza del mancato versamento di somme alla madre, non vi è alcuna descrizione dell'effetto di tali omissioni, ed anzi la stessa persona offesa ha dichiarato di aver provveduto a tutte le esigenze dei figli con i proventi della propria attività lavorativa (peraltro non esigui, percependo la [REDACTED] retribuzione mensile di circa 1.700,00 euro) e con l'aiuto dei familiari; peraltro, il periodo di tempo oggetto delle condotte omissive è molto contenuto e concomitante con una situazione di difficoltà economica dell'imputato, il quale, una volta superati i problemi economici, ha ripreso a versare con costanza quanto dovuto.

Non v'è dunque prova adeguata del fatto che l'imputato abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori (né che lo abbia fatto dolosamente); tale conclusione impone l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Il concomitante carico di lavoro gravante su questo Giudice giustifica l'indicazione del termine di giorni 30 per il deposito dei motivi della sentenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 530, comma 2°, c.p.p.,
assolve [redacted] dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,
indica in giorni 30 il termine per il deposito dei motivi della sentenza.

Novara, 14/04/2021



Il Giudice
Giuseppina Maria Rossi

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositate in Cancelleria
Novara, il 27 APR 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[redacted]

VISTO PG 24/06/2021